

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DANNI AI BENI - ALL RISKS
ED. 2021**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI PRALBOINO
VIA VERONICA GAMBARA, 14/A
25020 PRALBOINO (BS)
C.F. | P.IVA 00727320988**

e

Compagnia
Agenzia
sede

CIG: ZCF330B601

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.11.2021
Alle ore 24.00 del :	30.11.2025

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30.11
------------------------	-------

INDICE

DEFINIZIONI	4
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	7
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	7
ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA	7
1. DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI	7
2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO	8
3. ORDINANZE DI AUTORITÀ	8
4. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI	8
5. SPESE PERITALI	8
6. SPESE RICERCA GUASTO	8
7. RICORSO TERZI E LOCATARI	9
8. RISCHIO LOCATIVO	9
9. PERDITA PIGIONI	9
10. RICOSTRUZIONE ARCHIVI	9
ART. 1.2 - ESCLUSIONI	10
ART. 1.2.1 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI	11
ART. 1.2.2 - ESCLUSIONE CYBER	11
ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	12
ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA	12
1. EVENTI ATMOSFERICI	12
2. GRANDINE SU FRAGILI	13
3. GELO	13
4. SOVRACCARICO NEVE	13
5. EVENTI SOCIOPOLITICI	13
6. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI	13
7. SMOTTAMENTO CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.	14
8. TERREMOTO	14
9. FURTO, RAPINA E PORTAVALORI	14
10. FENOMENO ELETTRICO	16
11. ACQUA CONDOTTA	17
ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA	17
ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	17
ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	17
ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	18
ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	18
ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI	18
ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	18
ART. 1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE	19
ART. 1.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	19
ART. 1.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	19
ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI	20
ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI	20
ART. 2.2 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI	20
ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	20
ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI	20
ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI	20
ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE	20
ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO	20
ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)	21
ART. 2.9 - COSE PARTICOLARI	22
ART. 2.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA	22
ART. 2.11 - RECUPERI	22
ART. 2.12 - ENTI MOBILI PRESSO TERZI	23

ART. 2.13 - SPESE DI COLLAUDO	23
ART. 2.14 - COPPIE O SERIE	23
ART. 2.15 - RICOSTRUZIONE SPECIALE DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	23
ART. 2.16 - GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	24
ART. 2.17 - IMPIEGO MOBILE	24
ART. 2.18 - MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	24
ART. 2.19 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI	25
ART. 2.20 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	25
ART. 2.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE	25
ART. 2.22 - RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI – LEEWAY CLAUSE	26
ART. 2.23 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	26
ART. 2.24 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	26
ART. 2.25 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO	27
ART. 2.26 – ESTENSIONE BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI E ANIMALI (GARANZIA OPERANTE SE OPZIONATA LA VARIANTE MIGLIORATIVA SPECIFICA)	27
ART. 2.27 – ESTENSIONE LINEE AEREE, TUBAZIONI, RETI E CONDUTTURE (GARANZIA OPERANTE SE OPZIONATA LA VARIANTE MIGLIORATIVA SPECIFICA)	27
ART. 2.28 – OPERE DI MIGLIORIA	27
ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	28
ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO	28
ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI	28
ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	28
ART. 3.4 - DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO	28
ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	29
ART. 3.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO (CLAUSOLA ABROGABILE CON VARIANTE MIGLIORATIVA)	29
ART. 3.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ	29
ART. 3.8 - ONERI FISCALI	29
ART. 3.9 - FORO COMPETENTE	29
ART. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	29
ART. 3.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 3.12 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	29
ART. 3.13 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
ART. 3.14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA	30
ART. 3.15 - CLAUSOLA BROKER	30
ART. 3.16 - CLAUSOLA CONSIP	30
ART. 3.17 - CLAUSOLA DI RACCORDO (VALIDO SOLO IN CASO DI EMISSIONE DI DUE CONTRATTI SEPARATI PER LE PARTITE FABBRICATI E FABBRICATI VINCOLATI).	30
ART. 3.18 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:	31

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
CONTRAENTE/ASSICURATO:	Il Comune di Pralboino
SOCIETÀ:	l'Impresa assicuratrice
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
BROKER	S. LORENZO SRL (RUI N°B000116503) quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
COSE ASSICURATE:	beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COMUNICAZIONI:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
FABBRICATO	tutti i beni immobili. A titolo esemplificativo e non limitativo: - tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi esclusi impianti fotovoltaici, ma compresi pannelli solari e simili, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. Si intendono comprese tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature;

	tensostrutture e capannoni pressostatici; affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO:	i fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53.
CONTENUTO:	tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e "Valori". A titolo esemplificativo e non limitativo: - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), illuminazione pubblica compreso i pali, semafori, lapidi e tombe, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; - mezzi di locomozione iscritti o non al P.R.A. di proprietà del Contraente/Assicurato; - attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, libri, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente; - merci in genere incluse derrate alimentari e materiali in genere relativi all'attività; - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso al Contraente/Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa
VALORI:	denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti

	rappresentanti un valore
TERREMOTO:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
ALLAGAMENTO:	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta
ACQUA CONDOTTA:	fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, o in porzioni di essi
RICERCA GUASTO:	le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi all'origine della fuoriuscita di acqua
AUTOCOMBUSTIONE:	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
FERMENTAZIONE:	trasformazione chimica della materia organica
FURTO:	impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene
RAPINA:	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Oggetto dell'assicurazione

(a titolo esemplificativo, ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate alla partita "Contenuto" si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato. Per l'individuazione delle cose assicurate alle partite "Fabbricati" e "Fabbricati di interesse storico od artistico" si farà riferimento all'elenco obbligatoriamente fornito dalla Contraente allegato al presente contratto.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Si intendono in copertura i danni dovuti o causati da colpa grave del Contraente e del Contraente/Assicurato ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazioni e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti.

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA

1. DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato di tutti i danni materiali e diretti e consequenziali causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

La Società risponde altresì dei guasti e danni fatti per ordine della autorità, nonché quelli fatti dalla Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata indicata alla partita "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO", risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

3. ORDINANZE DI AUTORITÀ

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 1.13 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

4. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI".

5. SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "SPESE PERITALI".

6. SPESE RICERCA GUASTO

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita di acqua o liquidi o altri fluidi/sostanze in essi contenuti o condotti; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "SPESE DI RICERCA DEL GUASTO".

7. RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

8. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente/Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato, senza l'applicazione della regola proporzionale, ma con un limite massimo di risarcimento di indicato nella scheda di polizza per sinistro e anno assicurativo ma con un limite massimo di risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

9. PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PERDITA PIGIONI" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente/Assicurato - Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PERDITA PIGIONI".

10. RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RICOSTRUZIONI ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI, ecc. e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal

Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.

per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

ART. 1.2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e del Contraente/Assicurato;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- f) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità".
- m) limitatamente alla garanzia furto e rapina si intende esclusa la colpa grave dei dipendenti o delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere.

Tutto quanto sopra - punti da a) a m) -, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

ART 1.2.1 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

ART 1.2.2 – ESCLUSIONE CYBER

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:

tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

virus informatici di qualsiasi tipo;

accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;

la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:

riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;

acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;

acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
2. beni aventi valore storico - artistico superiore ai € 25.000,00 per singolo bene;
3. il valore del terreno;
4. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato;
5. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. aeromobili e natanti;

ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. EVENTI ATMOSFERICI

I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve; i beni assicurati posti sotto tetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

Nel caso pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati in cui non si riscontrino brecce e/o rotture e/o lesioni, compreso il caso di intasamento delle gronde e dei pluviali, il risarcimento verrà effettuato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "ACQUA PIOVANA".

In questo caso, sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

2. GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

3. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

4. SOVRACCARICO NEVE

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

5. EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI SOCIOPOLITICI".

La Società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia "terrorismo e sabotaggio", con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta. Al fine di tale rimborso si precisa che il tasso imponibile relativo alla garanzia "terrorismo e sabotaggio" è dello per mille.

6. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni causati da inondazione, alluvione ed allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti e rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI".

7. SMOTTAMENTO CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento, cedimento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati; in questo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto le voci "SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ecc.

8. TERREMOTO

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto le voci "TERREMOTO".

9. FURTO, RAPINA E PORTAVALORI

9.1 Furto

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili. Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO"

9.2 Furto all'esterno dei locali in aree recintate

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO ALL'ESTERNO DEI LOCALI IN AREE RECINTATE".

9.3 Guasti cagionati da ladri

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "GUASTI CAGIONATI DA LADRI".

9.4 Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO CON DESTREZZA".

9.5 Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente/Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO DEI DIPENDENTI".

9.6 Rapina

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:

- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
- l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Le garanzie viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RAPINA".

9.7 Portavalori

A deroga dell'ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;

commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Le garanzie viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PORTAVALORI".

Le garanzie tutte previste al presente punto 9 "Furto, rapina e portavalori" vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.;
- l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" non verrà prestata per i danni da Furto e Rapina;
- relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a quella stabilita nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "COSE PARTICOLARI VALORI";
- la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di "primo sinistro".
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

10. FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'ART. 1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, agli impianti, ed alle apparecchiature compresi nelle partite "Fabbricato" e "Contenuto", per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

L'assicurazione non comprende i danni causati a fonti di luce, valvole, resistenze ed i danni conseguenti alla mancata ed insufficiente manutenzione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FENOMENO ELETTRICO".

11. ACQUA CONDOTTA

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, nonché delle spese di ricerca e riparazione.

La Compagnia non risponde:

1. dei danni dovuti ad umidità' e stillicidio;
2. dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
3. dei danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione.

12. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari non appartenenti all'assicurato né in suo servizio.

ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro quindici giorni, da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio incaricato alla gestione delle polizze di assicurazione, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
- c) I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
- d) Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.7;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a €15.000,00 la Società indennizzerà tale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

ART. 1.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 1.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

ART. 2.2 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Statali ed Enti Pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge, salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti di conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), qualunque sia l'ammontare del danno stimato del sinistro.

ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "LAVORO STRAORDINARIO".

ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono, a deroga dell'articolo 1.11) "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO", di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.12 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti I) e II) dell'1.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
5. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
6. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

È data facoltà al Contraente/Assicurato di:

- (a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
- (b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato;
- (c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
- (d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
- (e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

ART. 2.9 - COSE PARTICOLARI

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sotto indicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "VALORI".

Per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- (a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- (b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- (c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- (d) il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- Gioielli, pietre, metalli preziosi e qualsiasi altro oggetto depositato presso l'Ufficio "Servizio Oggetti Rinvenuti" del Contraente/Assicurato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "VALORI"; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
- Quadri, dipinti, libri, manoscritti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore storico o artistico od affettivo con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "QUADRI, DIPINTI, LIBRI, ecc."; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

ART. 2.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 2.11 - RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle

cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 2.12 - ENTI MOBILI PRESSO TERZI

Si prende atto tra le Parti che i macchinari, attrezzature, arredamento elaboratori elettronici possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "ENTI MOBILI PRESSO TERZI".

ART. 2.13 - SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

ART. 2.14 - COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente contraente/assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

ART. 2.15 - RICOSTRUZIONE SPECIALE | DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli Enti assicurati, con particolari qualità storico ed artistiche possano subire a seguito di un sinistro indennizzabile che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese di competenza degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RICOSTRUZIONE SPECIALE | DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturale competente per il territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità

simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti approssimare per quanto possibile l'originale.

ART. 2.16 - GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A deroga dell'ART. 1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero alle apparecchiature elettroniche, comprese quelle a servizio di impianti, anche se di proprietà di terzi, causati da guasti meccanici ed elettrici e da fenomeni elettrici.

Si precisa che agli effetti e per gli effetti della presente estensione di garanzia, il punto 11 "Fenomeno elettrico" dell'ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA si intende abrogato.

Sono esclusi i danni:

- (a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- (b) i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- (c) a parziale deroga dell'ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- (d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- (e) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- (f) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità

ART. 2.17 - IMPIEGO MOBILE

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore "Carta Verde", a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "IMPIEGO MOBILE".

ART. 2.18 - MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente/Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"

ART. 2.19 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore, cosiddetta "Carta Verde", purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI".

ART. 2.20 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

ART. 2.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE

Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanto previsto negli articoli. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO e 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

- (a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- (b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

VALORE ASSICURABILE - Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.22 - RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI – LEEWAY CLAUSE

Con riferimento alle partite “Fabbricati” e “Fabbricati di interesse storico od artistico” la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza:

- che l’Assicurato acquisti o ne assuma la disponibilità (donazione, locazione, comodato, uso) nel corso dell’annualità assicurativa;
- risultanti da rivalutazioni od incrementi di valore degli enti preesistenti maturati nel corso dell’annualità assicurativa;

fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata con il massimo di € 5.000.000,00 per singola ubicazione, con l’intesa che entro 90 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli acquisti e/o alienazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- (a) L’Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell’acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.
- (b) La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l’acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell’anno successivo.
- (c) L’Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l’efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:
 - natura dei beni acquistati/alienati;
 - ubicazione e valore degli stessi;
 - l’Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
- (d) Il premio è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l’accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all’Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza aggiunta delle imposte.
- (e) Con la regolazione del premio verrà determinato inoltre il nuovo premio per l’annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore i tassi di polizza.
- (f) In caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.

Sono considerati in garanzia tutti i fabbricati di proprietà e/o in locazione anche se non espressamente risultanti

ART. 2.23 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Limitatamente alla partita CONTENUTO in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 2.24 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture, di fabbricati e di macchinari e da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione; la garanzia sarà

prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato.

ART. 2.25 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO

Se per la costruzione o il ripristino dei fabbricati o dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 10% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'allegato, restando comunque convenuto che tale condizioni non si applicherà per i fabbricati non rispondenti al "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

ART. 2.26 – ESTENSIONE BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI E ANIMALI (garanzia operante se opzionata la variante migliorativa specifica)

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, sono comprese in garanzia: boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere e animali.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del c.c. ed entro il limite di indennizzo specifico indicato al punto 3.18 Limiti di risarcimento e Franchigie.

ART. 2.27 – ESTENSIONE LINEE AEREE, TUBAZIONI, RETI E CONDUTTURE (garanzia operante se opzionata la variante migliorativa specifica)

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, sono comprese in garanzia: linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate anche se al di fuori del perimetro o dell'area di pertinenza dei fabbricati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del c.c. ed entro il limite di indennizzo specifico indicato al punto 3.18 Limiti di risarcimento e Franchigie.

ART. 2.28 – OPERE DI MIGLIORIA

In riferimento alla Partita 1) qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alla Partita 1) di un importo pari al 20% (ventipercento) del danno liquidabile a termine di polizza.

ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Previo comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare al Broker il premio stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 3.4 - DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, con preavviso di almeno 30gg dalla scadenza, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso: la Società si impegna a prorogare l'assicurazione per una durata massima pari a quella originaria.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, così come previsto e normato dal Codice degli appalti: la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi.

Anche in queste ipotesi, il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo Pagamento del Premio, rispettando i termini di mora previsti.

ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO (CLAUSOLA ABROGABILE CON VARIANTE MIGLIORATIVA)

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Salvo esplicita accettazione da parte della Contraente e conseguente riduzione del premio, non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo per le garanzie di terrorismo, alluvioni e terremoto, per le quali la Società potrà recedere per qualsiasi causa in corso d'anno con preavviso di 90 giorni.

ART. 3.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 3.8 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART. 3.9 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Brescia.

ART. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 3.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 3.12 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tal scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, lo Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 3.13 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3.14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 3.11.

ART. 3.15 - CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è S.LORENZO SRL (RUI N°B000116503).

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 17% del premio imponibile.

ART. 3.16 - CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

ART. 3.17 - CLAUSOLA DI RACCORDO (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e Fabbricati vincolati).

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita "Fabbricati vincolati" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

Compagnia

Contraente

ART. 3.18 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO €	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO €
Stop loss	20.000.000,00	
Franchigia fissa per ogni danno (<i>salvo ove diversamente indicato</i>)		€1.000,00
Urto veicoli stradali		€500,00
Eventi atmosferici	70% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di €5.000.000,00	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Sovraccarico neve	30% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 500.000,00	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Grandine su fragili	50.000,00	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Eventi Sociopolitici	70% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di €5.000.000,00	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine	50% del capitale assicurato per singola ubicazione e con il limite di indennizzo € 200.000,00	Scoperto 10% min. € 5.000,00
Furto, rapina, furto di apparecchiature elettroniche, furto dei dipendenti	35.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Furto all'esterno dei locali in aree recintate	25.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 12.500,00	€ 250,00
Furto con destrezza	12.500,00 per sinistro/anno	min. € 1.000,00
Portavalori	5.000,00	€ 500,00
Fenomeno elettrico	50.000,00 per sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno	min. € 500,00
Cose Particolari "Valori"	25.000,00	€ 500,00
Cose Particolari "Quadri, dipinti, libri, ecc.."	€ 20.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 250.000,00 per anno	€ 500,00
Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche	50.000,00	€ 500,00
Maggiori costi apparecchiature elettroniche	60.000,00	€ 500,00
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli	30.000,00	€ 500,00
Lavoro straordinario	30.000,00	0
Impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	30.000,00 per sinistro con il massimo di € 10.000,00 per singola apparecchiatura	Scoperto 10% min. € 500,00
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	5% del danno con il massimo di € 75.000,00	0
Spese peritali	5% del danno con il massimo di € 75.000,00	0
Spese di ricerca del guasto	€ 50.000,00	Franchigia unica €750,00
Acqua condotta	€ 50.000,00	
Perdita pigioni	€ 50.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 250.000,00 per anno (massimo 12 mesi)	Min. 5 giorni
Ricostruzione archivi, documenti, disegni, supporti dati	€ 50.000,00	€ 250,00
Ricostruzione speciale Differenziale storico artistico	€ 500.000,00	€5.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 250.000,00	Scoperto 10% min. € 2.500,00

Adeguamento antisismico	€ 100.000,00	€ 5.000,00
Enti mobili presso terzi	€ 100.000,00	€ 250,00
Furto beni in rame anche all'aperto	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Estensione boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni e animali (variante migliorativa)	€ 15.000,00	€ 1.500,00
Estensione linee aeree, tubazioni, reti e condutture (variante migliorativa)	€ 15.000,00	€ 1.500,00

EVENTI CATASTROFALI:

Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	40% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo in aggregato pari a €5.000.000,00	Scoperto 10% min. € 20.000,00
Terremoto	40% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo in aggregato pari a €5.000.000,00	Scoperto 10% min. € 20.000,00

ART. 3. 16 ENTI E SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO :

N.	PARTITE	CAPITALI ASSICURATI EURO	TASSO ANNUO LORDO %	ANTICIPO PREMIO ANNUO LORDO EURO
1.	Fabbricati di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato	€ 22.000.000,00		
2.	Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53			
3.	Contenuto comprese le apparecchiature elettroniche A	€ 500.000,00		
4.	Ricorso Terzi e Locatari	€ 1.000.000,00		
5.	Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto al punto 2 dell'Art. 1.1 "Oggetto della Copertura")	€ 300.000,00		
	TOTALE	€ 23.800.000,00		